



Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Provinciale di Brescia

All'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brescia

Alle Associazioni Datoriali

A mezzo posta elettronica

Oggetto. Nota tecnico-operativa in materia di ammortizzatori sociali con causale COVID-19

Nell'ottica di mantenere la consueta reciproca e proficua collaborazione con gli Ordini professionali e le Associazioni datoriali, è stata predisposta, dalla sede provinciale di Brescia, la seguente nota di carattere tecnico/operativo, al fine di ridurre le richieste che vengono effettuate in fase di istruttoria, di garantire una definizione più celere delle domande di CIGO presentate e di approfondire alcuni profili relativi alle delle prestazioni in oggetto che potrebbero generare dubbi in sede di presentazione delle domande.

Aziende con molteplici orari contrattuali

Le aziende con molteplici orari contrattuali per una unità produttiva possono inviare una sola domanda per tutti i beneficiari con l'orario medio settimanale. L'orario medio si calcola dividendo le ore complessivamente lavorate in una settimana da tutti i lavoratori per il numero dei beneficiari.

In attesa dell'adeguamento della procedura qualora il sistema richiedesse di allegare obbligatoriamente un documento nella sezione allegati si può inviare un documento in PDF non significativo.



Via Benedetto Croce, 32
tel 03029871
direzione.brescia@inps.it
www.inps.it

Fondi di solidarietà

Il file C.S.V. da caricare in domanda per la causale Covid è il file denominato addetti assegno ordinario. C.S.V. da scaricare dall'area download nella sezione allegati. La prima riga del file è un'intestazione e deve essere lasciata libera senza scrivere i dati degli addetti.

Per mancanza di dati relativi al telefono o e-mail degli addetti, in mancanza di dati personali, è possibile inserire i dati dell'azienda o del consulente; la descrizione del formato dei dati da inserire nella C.S.V. si trova nel file Excel scaricabile nell'area download della sezione allegati e denominato "tracciato addetti UP assegno ordinario" nel foglio "descrizione tracciato".

Unico allegato obbligatorio è il file CSV che deve riportare tutti i dipendenti sia quelli con la S che quelli con la N.

Consultazione sindacale

Le aziende che trasmettono domanda sono dispensate dall'osservanza dell'art.14 del D.lgs.148/2015, di conseguenza all'atto della presentazione di domanda di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario, non deve essere data comunicazione all'INPS dell'esecuzione degli adempimenti effettuati e l'INPS potrà procedere alla adozione del provvedimento autorizzatorio, ove siano rispettati tutti gli altri requisiti.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata per un periodo massimo di 9 settimane; sono state inoltrate parecchie richieste per poter presentare domande che comprendano le 9 settimane all'interno di un periodo più ampio (es: dal 23/2 al 31/8). Ovviamente non è possibile utilizzare questa metodologia, in quanto il programma controlla il periodo presentato, che non può essere difforme dal totale delle settimane richieste.



Lavoratori aventi diritto

I lavoratori devono essere assunti alla data del 23/2/2020; in caso di trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile si computa anche il periodo durante il quale gli stessi siano stati impiegati nell'azienda precedente.

Aziende aventi diritto

Possono chiedere la cassa integrazione ordinaria tutte le aziende di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 148/2015;

L'assegno ordinario del fondo di integrazione salariale può essere richiesto per aziende con più di cinque lavoratori (il calcolo dei cinque lavoratori è costituito dalla media nel semestre precedente, es: 5,1 equivale a più 5)

Per godere dei FIS le aziende non devono aver aderito ai fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi.

Le domande con causale "codice-19 nazionale" possono essere trasmesse per periodi dal 23/2 al 31/8/2020 per durata complessiva di nove settimane.

- 1) La richiesta di cassa integrazione in questo caso è posta in deroga a tutti i limiti imposti dal decreto legislativo 148/2015 che siano individuali che aziendali di conseguenza:
- 2) NON deve essere allegata la relazione tecnica;
- 3) NON deve essere specificata alcuna prova di ripresa dell'attività lavorativa; né di transitorietà dell'evento,
- 4) NON è previsto il versamento del contributo addizionale
- 5) NON deve essere data comunicazione all'INPS dell'esecuzione degli adempimenti effettuati per la consultazione sindacale.



Inoltre:

- 1) Le prestazioni possono essere richieste sia conguaglio che direttamente all'istituto. Non è necessario inviare l'allegato 2) della circolare 197/2015;
- 2) Come da circolare 48 del 29/3/2020 non è più richiesto l'invio del modello SR 163 per il pagamento diretto delle prestazioni dal 10 aprile del 2020;
- 3) La presenza di ferie pregresse non è in alcun modo ostativa all'accoglimento della CIG o del FIS per assegno ordinario;
- 4) La malattia coincidente con la cassa integrazione è sostituita dalla stessa, a norma dell'articolo 3 comma 7, del decreto legislativo 148/2015,

Per aziende con autorizzazione rilasciata, o domanda non ancora autorizzata, per CIGO o FIS-assegno ordinario l'INPS annullerà d'ufficio le precedenti autorizzazioni o domande per periodi sovrapposti, fermo restando che potranno essere concesse autorizzazioni con causale "cod-19 nazionale" per periodi a decorrere dal 23 febbraio 2020 o data successiva al 23 febbraio 2020 per un massimo di nove settimane e comunque non oltre il 31 agosto 2020.

Aziende in cassa integrazione straordinaria

Le aziende che abbiano in corso un trattamento di cassa integrazione straordinaria (di solidarietà o per riorganizzazione aziendale) e che debbano sospendere il trattamento dello stesso a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'evento di cassa integrazione ordinaria a causa dell'emergenza epidemiologica in atto possono presentare domanda di cassa integrazione ordinaria o di cassa integrazione in deroga a seconda del settore di appartenenza.

In questi casi la CIG o deve essere presentata per la causale "Covid-19 nazionale-sospensione CIGS".

La CIGO sospende e sostituisce il trattamento di integrazione salariale straordinaria il corso.



Via Benedetto Croce, 32
tel 03029871
direzione.brescia@inps.it
www.inps.it

In questo caso la cassa integrazione ordinaria è subordinata alla sospensione degli effetti della straordinaria precedentemente autorizzato.

L'azienda deve quindi presentare al Ministero del Lavoro richiesta di sospensione del trattamento di CIGS tramite:

PEO dg.ammortizzaorisociali.div4@lavoro.gov.it oppure tramite:

PEC a dg.ammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it

Le domande di CIGO per "Covid nazionale – sospensione CIGS" potranno essere approvate solo dopo il caricamento in procedura del decreto ministeriale di sospensione della CIGS e l'annullamento parziale dell'originaria autorizzazione.

Al termine della CIGO, l'azienda potrà chiedere, tramite l'invio del modello telematico "SR 40" una nuova autorizzazione sul secondo decreto per completare il programma di CIGS sino alla nuova data di scadenza.

Fondi di integrazione salariale

Le aziende che non hanno diritto a godere della cassa integrazione ordinaria, ma che superano i cinque dipendenti hanno diritto a godere del fondo di integrazione salariale presentando domanda per assegno ordinario.

Limitatamente all'anno 2020 per queste domande non si applica il tetto aziendale di cui l'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 148/2015.

Il pagamento diretto può essere concesso a richiesta senza comprovare le difficoltà finanziarie sia per le aziende con più di 5 o più di 15 dipendenti.

ATTENZIONE

Durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario non viene erogata la prestazione accessoria per gli assegni del nucleo familiare.



Via Benedetto Croce, 32
tel 03029871
direzione.brescia@inps.it
www.inps.it

Ai sensi dell'articolo 12 del comma uno dell'articolo 21 le aziende possono presentare domanda di assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto anche se hanno in corso un assegno di solidarietà.

Ovviamente la durata di tale decreto non può essere superiore a nove settimane. Come per tutte le tipologie di cassa integrazione, anche nel caso di assegno ordinario o di sostituzione dell'assegno di solidarietà con assegno ordinario, non si tiene conto del limite delle 26 settimane nel biennio mobile e non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.

Assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 148/2015.

Il decreto legge 18/2020 prevede che il datore di lavoro possa presentare domanda con la nuova causale "emergenza covid-19" ai fondi bilaterali alternativi.

Fondo di solidarietà dell'artigianato

In riferimento a quanto previsto dal decreto legge numero 18/2020 il fondo solidarietà bilaterale dell'artigianato non prevede limiti dimensionali e non rileva se l'azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al fondo. L'unico requisito rilevante ai fini dell'accesso ordinario con causale "emergenza Covid-19" è l'ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice di autorizzazione "7B"

Preso atto delle criticità riscontrate nel presidio delle richieste effettuate tramite fascicolo elettronico aziendale >cassetto bidirezionale, si richiama la circolare 53/19 al punto 6.1 dove sono elencate le aziende escluse e che si riportano di seguito in quanto potenziali fruitori di altri ammortizzatori sociali:

- 4.13.01 – 4.13.02 – 4.13.03 – 4.13.04 – 4.13.05;
- 4.18.03 con c.a. 5K;
- 4.02.XX con c.a. 3H;



Via Benedetto Croce, 32
tel 03029871
direzione.brescia@inps.it
www.inps.it

- 4.11.XX con c.a. 3H;
- 4.XX.XX con c.a. 3X;
- 4.13.06 – 4.13.07 – 4.13.08 con c.a. 3P e 3X.

Per le aziende iscritte nel periodo successivo il mese di aprile 2019 il codice autorizzazione 7B verrà attribuito su richiesta dell'azienda.

Per i periodi di paga decorrenti da **maggio 2019** e per quelli pregressi (da aprile 2016 ad aprile 2019), i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare un **codice identificativo - Ticket** (codice di 16 caratteri alfanumerici), prelevato dal servizio web presente sui servizi delle aziende e consulenti sotto la voce "Uniemens", e comunicarlo al comitato amministratore del fondo contestualmente alla presentazione della domanda. Il comitato provvederà a comunicare all'Istituto le domande con l'indicazione del Ticket associato e, successivamente, l'esito relativo all'istruttoria della domanda.

I datori di lavoro dovranno indicare il <CodiceEvento> per gli eventi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa tutelati dai fondi di solidarietà, gestiti con il sistema del Ticket. A tal fine avranno cura di compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità.

Nell'elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> andrà utilizzato il codice che identifica l'evento di riduzione/sospensione tutelato dai fondi. Gli stessi andranno valorizzati nell'elemento <EventoGiorn> dell'elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell'evento del giorno). L'elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero di ore dell'evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento si rimanda alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens.



Nell'elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (Ticket di 16 caratteri alfanumerici), identificante l'intero periodo di riduzione/sospensione, assegnato, come sopra specificato, dall'apposita applicazione o prelevato in servizio web.

Analogamente, anche nell'elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere valorizzato il relativo codice evento.

Si forniscono, di seguito, i codici che identificano gli eventi tutelati dal Fondo di solidarietà bilaterale dell'Artigianato.

Tali codici possono essere utilizzati solo sulle matricole aventi il codice di autorizzazione identificante l'iscrizione al fondo di solidarietà bilaterale alternativo in trattazione.

<i>CodiceEvento</i>	<i>Descrizione</i>
AOA	"Assegno ordinario"
ASA	"Assegno di solidarietà"

Per i periodi relativi ai trattamenti a sostegno del reddito riferiti a domande già autorizzate al **30/04/2019** – ovvero presentate al fondo entro la predetta data ed in corso di autorizzazione – verrà fornito dall'Istituto, alle aziende interessate ed al comitato amministratore del fondo, il relativo codice identificativo – Ticket. Il medesimo dovrà essere utilizzato per la presentazione delle variazioni ai flussi Uniemens precedentemente presentati da parte delle aziende.

Fatta salva la diversa modalità di attribuzione del codice identificativo – Ticket, la compilazione delle denunce di variazione dei flussi Uniemens seguirà le medesime regole indicate nell'ambito del presente paragrafo.



ATTENZIONE: si riscontrano molte richieste per mancata generazione del ticket- si invita a controllare il CSC dell'azienda e la data di iscrizione.

Si evidenzia altresì quanto riportato al punto 2 della predetta circolare 53/19 capoverso 3.

Le imprese prive dei requisiti di cui alla legge n. 443/1985, se operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale o da altri fondi di solidarietà, anche nel caso in cui applichino i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del settore artigiano, sono iscritte al Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del D.Lgs. n. 148/2015.

La domanda di accesso alla prestazione per i due fondi di solidarietà bilaterali alternative NON deve essere presentata all'Inps, ma direttamente presso i rispettivi fondi. Si precisa che anche per questa categoria di aziende dell'artigianato e dei lavoratori somministrati sarà possibile ricorrere esclusivamente all'ammortizzatore ordinario del settore e non alla cassa in deroga.

Settore agricolo.

L'articolo 8 della legge 457/72 prevede la concessione della CISOA per intemperie stagionali o altre cause non imputabili al datore di lavoro e operatori.

Tale previsione rientra quindi nella sospensione dell'attività lavorativa dovuta all'emergenza epidemiologica in atto.

Per motivare le richieste dovuta alla situazione in corso, è stata istituita una positiva causale denominata "COVID-19 CISOA"

La prestazione è concessa secondo la disciplina ordinaria prevista dalla normativa sopra richiamata.



Qualora l'azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo delle giornate fruibile in un anno sarà possibile chiedere la cassa integrazione in deroga, secondo gli accordi assunti e gli stanziamenti disponibile a livello regionale o di provincia autonoma.

I **lavoratori destinatari** della prestazione sono i lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) assunti con contratto a tempo indeterminato, nonché gli apprendisti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo numero 148/2015 che abbiano effettuato almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda e i soci di cooperative agricole più presto attività retribuita come dipendenti e quindi inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli con una previsione di instaurazione con la cooperativa di un rapporto di almeno 181 giornate lavorative annue retribuite.

Le imprese che possono accedere sono tutte quelle esercenti attività, anche in forma associata, di natura agricola e cioè che esercitano un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali e attività connesse, ovvero quelle dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell'agricoltura.

La domanda con la causale sopracitata deve essere inoltrata all'Inps entro il quarto mese successivo all'inizio della sospensione dell'attività lavorativa. Tenuto conto della situazione di emergenza in atto che non consente le convocazioni delle riunioni con le tradizionali modalità, salvo specifiche regole organizzative decisa nell'ambito delle commissioni provinciali stesse, il direttore di sede trasmette in via telematica le domande compiutamente istruite a ciascuno dei componenti della commissione provinciale, i quali possono formulare il proprio parere comunicandolo al direttore stesso tramite posta elettronica. Il termine dei componenti della commissione deve essere formalizzato con le predette modalità entro il termine perentorio di 20 giorni dall'invio telematico delle domande da parte del direttore la sede. Nel caso di decorso del termine di 20 giorni senza pronunciamento, il parere si intende favorevolmente reso.

In merito alla modalità di pagamento della prestazione quest'ultima può essere richiesta conguaglio oppure in via eccezionale con pagamento diretto da parte dell'Inps



Via Benedetto Croce, 32
tel 03029871
direzione.brescia@inps.it
www.inps.it

senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Cassa interazione in deroga.

Le regioni e le province autonomi interessate possono riconoscere il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga per la durata la sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato. Secondo gli accordi assunti a livello territoriale sarà possibile il ricorso alla cassa integrazione in deroga anche con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, qualora l'azienda non possa chiedere la tutela ordinaria per aver fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo delle giornate annuali fruibili.

È utile sottolineare che non hanno diritto alla cassa integrazione in deroga i datori di lavoro che possono accedere alla CIGO, all'assegno ordinario garantito dal FIS e dai fondi bilaterali. Possono accedere alla deroga le aziende che avendo diritto solo alla CIGS non possono accedere alla cassa integrazione ordinaria.

In merito agli accordi sindacali si specifica che i datori di lavoro con dimensione aziendale fino a cinque dipendenti sono esonerati dall'accordo, mentre per dimensioni maggiori la cassa integrazione in deroga sarà autorizzata da regioni e province autonomi, previo accordo raggiunto anche in via telematica dell'organizzazione sindacali. Si considera altresì esperito l'accordo di cui all'art. 22, comma 1, con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto di cui all'articolo 19, comma 1.

CATEGORIE PARTICOLARI DI LAVORATORI AVENTI DIRITTO.

Il decreto 18/2020 riconosce la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali per i lavoratori in data in forza alla data del 23 febbraio 2020, ne consegue che anche alcune tipologie di lavoratori, come per esempio i lavoratori intermittenti possono



trovarsi riconosciuto il trattamento di integrazione salariale in deroga nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base nei 12 mesi precedenti.

Per la cassa integrazione in deroga non si applicano le disposizioni relative al requisito dell'anzianità di effettivo lavoro previste dall'articolo 1, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 148/2015. Non è dovuto il contributo addizionale e non si applica altresì la riduzione in percentuale della relativa misura dell'articolo 2 comma 66 della legge 92/2012 in caso di proroga del trattamento di cassa integrazione in deroga.

Presentazione domande.

La domanda di cassa integrazione in deroga deve essere presentata **esclusivamente alla regione**, che effettuerà l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Le regioni invieranno all'istituto in modalità telematica il decreto di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, corredata dalle relative domande aziendale (modello "SR100").

La trasmissione avverrà esclusivamente attraverso l'utilizzo del cosiddetto "flusso B" indicando il numero di decreto convenzionale "33193", appositamente istituito.

Il datore di lavoro è obbligato a inviare all'istituto i dati necessari per il pagamento tramite il modello "SR 41" entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione, o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell'Inps, se successivo.

Si ribadisce che trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione degli oneri connessi ad essa rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

I datori di lavoro dovranno inviare il modello "SR 41" solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione al fine di consentire alle strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento con le medesime modalità in uso per le altre prestazioni di cassa integrazione. In mancanza del numero di autorizzazione non si potrà dar luogo ad alcun pagamento.



Via Benedetto Croce, 32
tel 03029871
direzione.brescia@inps.it
www.inps.it

Qualora il datore di lavoro intende anticipare la prestazione di spettanza si ribadisce che resta in vigore il termine semestrale di decadenza previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo numero 148/2015.

Nel fare rinvio per tutti gli aspetti non trattati nella presente comunicazione alle Circolari e ai Messaggi pubblicati dall'Istituto, si conferma che la scrivente direzione provinciale può essere contattata, utilizzando i consueti canali istituzionali, per ogni eventuale ulteriore necessità di informazioni o chiarimenti.

Cordialmente,

Francesco Ricci
Direttore Provinciale

Brescia, 31 marzo '20



Via Benedetto Croce, 32
tel 03029871
direzione.brescia@inps.it
www.inps.it